COMUNE DI BORGONE SUSA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 28.11.2013

ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

1 CAPO I – IL REGOLAMENTO
- 1.1 Premessa
- 1.2 Campo di applicazione

2 CAPO II – AREE NORMATIVE
- 2.1 Premessa
- 2.2 Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
  - 2.2.1 Aree Sensibili
  - 2.2.2 Zone di Installazione Condizionata
  - 2.2.3 Zone di Attrazione
  - 2.2.4 Zone Neutre
- 2.3 Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
  - 2.3.1 Aree Sensibili
  - 2.3.2 Zone di Vincolo
  - 2.3.3 Zone di Installazione Condizionata
  - 2.3.4 Zone di Attrazione
  - 2.3.5 Zone neutre

3 CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE
- 3.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici
- 3.2 Programmi localizzativi dei gestori
- 3.3 Misure di cautela - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
  - 3.3.1 Aree Sensibili
  - 3.3.2 Zone di Installazione Condizionata
  - 3.3.3 Zone di Attrazione
  - 3.3.4 Zone Neutre
- 3.4 Misure di cautela - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
  - 3.4.1 Aree Sensibili
  - 3.4.2 Zone di Vincolo
  - 3.4.3 Zone di Installazione Condizionata
  - 3.4.4 Zone di Attrazione
  - 3.4.5 Zone Neutre
- 3.5 Condizioni agevolate – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
  - 3.5.1 Zone di Attrazione
  - 3.5.2 Zone neutre
  - 3.5.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell' esposizione
- 3.6 Condizioni agevolate – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
  - 3.6.1 Zone di Attrazione
  - 3.6.2 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

4 CAPO IV – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

5 CAPO V – INFORMAZIONE

6 CAPO VI – NORME FINALI

1 CAPO I – IL REGOLAMENTO

1.1 Premessa

Il presente documento costituisce il Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici del Comune di Borgone Susa (ex art. 8 comma 6 della L. 36/2001 e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.

Il Regolamento Impianti Radioelettrici si compone delle seguenti parti:
Relazione Tecnica;
Elenco 1 - Aree Sensibili, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione;
Elenco 2 - Aree Sensibili, Zone di Vincolo, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

In caso di difficoltà interpretative si deve fare riferimento al contenuto del presente documento, alla normativa generale di disciplina del settore, al Piano Regolatore Generale Comunale.

L'attuazione del Regolamento Impianti Radioelettrici avviene secondo le prescrizioni dettate qui di seguito, con l'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

Il Regolamento Impianti Radioelettrici è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

1.2 Campo di applicazione

La disciplina del Regolamento Impianti Radioelettrici viene applicata a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:
degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
degli impianti e delle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del Regolamento Impianti Radioelettrici sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale.

2 CAPO II – AREE NORMATIVE

2.1 Premessa

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua le aree normative in base alla localizzazione degli impianti radioelettrici, distinguendo gli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione dagli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

2.2 Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione le seguenti aree normative:
Aree Sensibili
Zone di Installazione Condizionata
Zone di Attrazione
Zone Neutre

2.2.1 Aree Sensibili

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
singoli edifici destinati a plessi scolastici;
singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
le residenze per anziani;
le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz".

Ai fini dell'applicazione delle misure di cautela, le Aree Sensibili sono differenziate in due categorie:
Aree Sensibili "a": luoghi nei quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore;
Aree Sensibili "b": luoghi nei quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.

2.2.2 Zone di Installazione Condizionata

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);
l'area definita "a valore storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area.

2.2.3 Zone di Attrazione

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
le aree prettamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili.
un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a 1,5 m3/m2.
le aree individuate in via autonoma dall' Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

2.2.4 Zone Neutre

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

2.3 Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva le seguenti aree normative:
Aree Sensibili;
Zone di Vincolo;
Zone di Installazione Condizionata;
Zone di Attrazione;
Zone Neutre.

2.3.1 Aree Sensibili

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
singoli plessi scolastici;
singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
le residenze per anziani;
le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

2.3.2 Zone di Vincolo

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
area definita "a valore storico" come da P.R.G.;
tutto il centro abitato, come desunto dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

2.3.3 Zone di Installazione Condizionata

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);
le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area.

2.3.4 Zone di Attrazione

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
le aree prettamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a 1,5 m3/m2.
le aree individuate in via autonoma dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

2.3.5 Zone neutre

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Vincolo, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

3 CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

3.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici

Le procedure per l'istanza e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici sono quelle specificate dal D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e dalla L.R. 19/2004 e successive direttive tecniche regionali.
Il Comune in fase di rilascio di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici provvederà a valutare la localizzazione degli impianti sulla base dei Programmi Localizzativi dei gestori e del presente Regolamento e a stabilire le misure cautelari individuate nei Paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4.
Il Comune potrà rilasciare autorizzazione all'installazione degli impianti su siti di proprietà comunale solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito. Per le aree private il rilascio

dell'autorizzazione comunale all'installazione degli impianti è subordinato alla presentazione di titolo di proprietà, di locazione o assenso del proprietario dell'area interessata.

3.2 Programmi localizzativi dei gestori

I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti per cui s'intende richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale dell'anno successivo, inserendo gli impianti facenti parte del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora prodotta procedura autorizzativa ai fine della corretta installazione.
Gli stessi possono integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Le modalità di redazione e presentazione dei Programmi Localizzativi sono quelle indicate dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, convoca il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti non compresi nel Programma Localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità debitamente motivate.

3.3 Misure di cautela - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

3.3.1 Aree Sensibili

L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili "a" è totalmente vietata.

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Aree Sensibili "b" il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.

3.3.2 Zone di Installazione Condizionata

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.

3.3.3 Zone di Attrazione

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel Paragrafo 3.5.

3.3.4 Zone Neutre

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

3.4 Misure di cautela - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

3.4.1 Aree Sensibili

L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili è vietata.

3.4.2 Zone di Vincolo

L'installazione di impianti nelle Zone di Vincolo è vietata.

3.4.3 Zone di Installazione Condizionata

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.

3.4.4 Zone di Attrazione

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel Paragrafo 3.6.

3.4.5 Zone Neutre

Nel caso di presentazione di istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

3.5 Condizioni agevolate – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

3.5.1 Zone di Attrazione

L' istanza per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti con potenza superiore a 20 W in Zone di Attrazione a siti di proprietà comunale avverrà utilizzando il modello per le Denuncie di Inizio Attività ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.
Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

3.5.2 Zone Neutre

Il silenzio-assenso per la l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

3.5.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei seguenti casi:

impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo dell'A.R.P.A.;
impianti microcellulari;
impianti che sostituiscono tecnologie in via di dismissione.
Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del Paragrafo 3.5.1

3.6 Condizioni agevolate – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

3.6.1 Zone di Attrazione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

3.6.2 Zone Neutre

Il silenzio-assenso per la l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo dell'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

3.6.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei seguenti casi:
impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo dell'A.R.P.A.;
impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione,
utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.
Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del Paragrafo 3.6.1.

4 CAPO IV – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 19/2004, per ogni singola installazione sono così ripartite:
per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in € 400, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 1.000;
per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in € 300, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 900;
per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui ai Paragrafi 3.5 e 3.6, inseriti in contesto non edificato, in € 200, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 500.

Un impianto radioelettrico si definisce inserito in contesto non edificato se l'area corrispondente al cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione dell'impianto non comprende o non potrà comprendere edifici.

Per la modifica degli impianti, già in possesso di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della DIA.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica manutentiva o di semplice sostituzione di parti, con variazioni non sostanziali e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia di Torino nella misura rispettivamente dell'80% e del 20 %.

Il versamento delle somme dovute al Comune dovrà avvenire con bonifico sul seguente conto corrente bancario 05F3069 30130 100000 300013.
Il versamento delle somme dovute alla Provincia di Torino dovrà avvenire con le modalità indicate dall'Ente stesso.
Con lo scopo di concorrere alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A. il Comune verserà il 40% delle somme incassate per le attività istruttorie all'A.R.P.A.

5 CAPO V – INFORMAZIONE

Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R l'avvenuta approvazione del Regolamento Impianti Radioelettrici.

6 CAPO VI – NORME FINALI

Il Regolamento Impianti Radioelettrici entra in vigore a decorrere dal l/1/2014.

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni inserite nel presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tale situazione, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.